



# COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

## DELIBERAZIONE N. 23

### CONSIGLIO COMUNALE

profilo 9395

OGGETTO: Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva: determinazione delle tariffe per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Ass. giust.
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Ass. giust.
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Ass. giust.
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Ass. giust.

Presenti n. **9** Assenti n. **4**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri ORLANDINI MAURO, DE PARI MATTEO, PANINI ROBERTO.

**COPIA**

Preso atto che per problemi tecnici dell'impianto audio non si è potuto dare corso alla consueta registrazione, si riportano gli interventi come di seguito verbalizzati.

Il Sindaco – Presidente:

Il punto nr. 7 iscritto dell'Ordine del Giorno è stato trattato insieme al punto n. 6

Si procede quindi alla votazione per il punto nr. 7 iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto: “*Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva: determinazione delle tariffe per l'anno 2023*”.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art.1, comma 668, della sopra citata legge n.147/2013 che recita: “ i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 30 dicembre 2021 il Comune di Campagnola Emilia ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2022 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 31 gennaio 2022, avente ad oggetto “Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva. Affidamento della gestione della tariffa corrispettiva ad IREN AMBIENTE S.P.A. e contestuale approvazione del relativo disciplinare.”;

RICORDATO CHE:

- ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 11 del 11 aprile 2022 ha approvato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;
- Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023, e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia all'Ente Territorialmente competente che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 adottata in data odierna con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30/12/2021 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.23 istitutiva di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 che ha attribuito ad ARERA -Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente- le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025

PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

VISTO che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Campagnola Emilia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con Deliberazione n. 10 del 22/04/2022 il Consiglio locale di ATERSIR di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per i Comuni ricadenti nel bacino servito da IREN Ambiente S.p.A.;
- con Deliberazione n. 28 del 27/04/2022 ATERSIR ha approvato secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2, il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino tariffario del Comune di Campagnola Emilia gestito da IREN AMBIENTE SpA;
- con propria deliberazione n. 30 del 28/04/2022 il consiglio Comunale ha preso atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di Campagnola Emilia;

DATO ATTO quindi che i dati relativi al PEF 2023 sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATI:

- i commi 837 e 838 dell'art.1 della Legge n.160/2019 che prevedono l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2021, del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, che sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 sopra citato, la Tariffa rifiuti giornaliera;

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/92;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2023 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 310 del 16/12/2022, sull'importo del tributo o corrispettivo, nella misura del 5%;
- l'art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;
- l'art 4, comma 3, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;

DATO ATTO CHE:

- le entrate tariffarie del 2023 sono state calcolate come prevede il nuovo MTR-2 di cui alla Delibera di ARERA n.363/21;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2023 relativo al Comune di Campagnola Emilia è pari ad Euro 893.100,05, oltre ad Euro 13.500 per attività esterne al ciclo integrato di raccolta dei rifiuti urbani, per un totale di Euro 906.600,05;
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratte le entrate relative alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/2020 per un importo di € 26.871,79;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 25.463,82;
- pertanto il totale del Piano Finanziario TCP sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro **905.192,07** IVA esclusa (Allegato 1);

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente S.p.A. suddivise nelle 6 fasce di utenza in base al numero di componenti;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si tiene conto del numero di utenze non domestiche iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A., e delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa, suddivise in 30 categorie di utenza;
- che, per il meccanismo di calcolo della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, con l'introduzione della quota variabile misurata legata al numero dei vuotamenti, come stabilito dall'art 9 comma 1 del regolamento tariffa rifiuti corrispettiva, viene applicata una riduzione della quota variabile non misurata del 26%;
- si ritiene di stabilire per l'anno 2023 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: 53,5% utenze domestiche 46,5 % utenze non domestiche considerando le superfici a ruolo delle varie categorie e la ripartizione attuata negli anni precedenti;

PRESO ATTO che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva anno 2023, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);

DATO ATTO che:

- le tariffe specificate nell'allegato 2 al presente atto deliberativo sono indicate al netto della riduzione prevista sulla quota variabile non misurata del 26% conformemente a quanto stabilito dall'art 9 comma 1 del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva mentre nell'allegato 3 vengono specificati il numero delle vuotature minime per utenze domestiche e non domestiche nonché il listino delle relative vuotature (IVA esclusa) che determinano la quota variabile misurata;

- con tali tariffe viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

VISTO

- il quadro economico dell'allegato 1;
- il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato 2
- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche dell'allegato 3;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

RICHIAMATA la deliberazione n.64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile dei tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/1/2018 ai sensi dell'art. 5 della convenzione succitata, ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti acquisito al prot. n. 3529 in data 24/04/2023;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 9 (nove) Componenti presenti e votanti;

## DELIBERA

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DI DARE ATTO che il Quadro economico del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2023 presenta un importo complessivo di 905.192,07, al netto di IVA, così come evidenziato nell'allegato 1 e che lo stesso PEF 2023 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita di cui alla Deliberazione di ARERA n. 363/2021;

DI APPROVARE le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato da ATERSIR, indicate nell'allegato 2 Tariffe Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche;

DI APPROVARE ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);

DI DARE ATTO che con le tariffe specificate negli Allegati 2 e 3 al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

DI DARE ATTO che le Tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2023;

DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana per gli adempimenti di competenza.

**D E L I B E R A**

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 9 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 23 DEL 27/04/2023**

**OGGETTO: Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva: determinazione delle tariffe per l'anno 2023.**

**P A R E R I**  
**ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267**

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to ADRIANA VEZZANI

-----

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to VEZZANI GIULIANA

-----



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MOSCHETTA MARILIA

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 27/04/2023, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MOSCHETTA MARILIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)**

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 23 del 27/04/2023 - viene oggi 22-05-2023 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MOSCHETTA MARILIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 01-06-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MOSCHETTA MARILIA